

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00287/2023REG.PROV.COLL.
N. 05205/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2022, proposto dal Comune di **Velletri**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana, n. 30;

contro

la Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la società Latina **Biometano** S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giulio Mastroianni in Roma, viale delle Medaglie d'oro, n. 48;

la Regione Lazio, l'ASL Roma 6 e l'ARPA Lazio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

il Ministero della cultura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Snam Rete Gas S.p.a., E-Distribuzione S.p.a., il Comando dei Vigili del fuoco di Roma, il Ministero dell'interno, il signor Luigi Ranalli, la società agricola semplice Colle San Clemente e Italia Nostra O.n.l.u.s., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda-quater) n. 3322/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Roma Capitale e della società Latina **Biometano** S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Alessandro Verrico;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (r.g. n. 4363/2021) il comune di **Velletri** impugnava la determinazione dirigenziale della città metropolitana di Roma Capitale n. 99900483 del 9 febbraio 2021 (registro unico n. 373 del 9 febbraio 2021, prot. 20446 del 9 febbraio 2021), resa all'esito di conferenza dei servizi *ex artt. 14-bis* della l. n. 241/1990 e 3 del d.lgs. n. 387/2003, recante l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un **impianto** di produzione di **biometano** alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di

510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, da realizzarsi in **Velletri** (RM), Via Colle San Clemente, in area distinta al Catasto al foglio 143 part.lla 64 e 155 (in quota parte).

L'ente ricorrente impugnava altresì il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 5 ottobre 2020 nonché tutti i pareri, favorevoli all'intervento, resi nel corso della conferenza di servizi dalle autorità ed enti preposti.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 3322 del 23 marzo 2022, ha respinto il ricorso e ha condannato il comune di **Velletri** al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, il Tribunale:

a) ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento proposto dal sig. Ranalli in quanto questo, lungi dal limitarsi a considerazioni *ad adiuvandum* rispetto al ricorso, avrebbe proposto la formulazione di nuovi motivi di gravame;

b) ha ritenuto di prescindere dall'esame di tutte le ulteriori eccezioni di inammissibilità degli ulteriori interventi, in considerazione dell'infondatezza, nel merito, del ricorso;

c) ha rilevato la legittimazione ad agire del comune ricorrente, ritenendo che l'amministrazione dissenziente sia legittimata ad impugnare il provvedimento emanato all'esito dei lavori della conferenza dei servizi;

d) ha negato la sussistenza in capo al comune di **Velletri** dell'interesse ad agire in relazione al profilo del mancato coinvolgimento, in sede di conferenza dei servizi, dei soggetti giuridici di diritto privato, proprietari della strada privata ad uso pubblico, denominata via San Clemente, del Comune di Aprilia, titolare di un tratto della strada in parola, nonché della provincia di Latina, interessata dagli interventi nella parte relativa alla intersezione con la via Colle San Clemente;

e) ha ritenuto infondata nel merito la censura attinente alla mancata valutazione dell'incidenza della **realizzazione dell'impianto** sulla viabilità

della via San Clemente, anche in ragione delle relative dimensioni, e delle intersezioni con la S.P. 87/b **Velletri** - Nettuno (di competenza della città metropolitana di Roma Capitale) e con la S.P. Cisterna-Campoleone (di competenza della provincia di Latina);

f) ha riconosciuto la qualificazione dell'**impianto**, pacificamente emersa nel corso della conferenza di servizi, come alimentato esclusivamente da "biomasse", da intendersi non già in termini di "rifiuto" bensì di "sottoprodotto", *ex art. 184-bis* d.lgs. n. 152/06, con conseguente esclusione del relativo progetto dal novero di quelli sottoposti a VIA, ai sensi dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'allegato IV alla medesima parte seconda (cfr. art. 7-*bis* comma 3 d.lgs. n. 152/200); ad ogni modo, l'area ove sorgerà l'**impianto** non risulta essere "vicina" ad importanti siti della Rete Natura 2000 - quindi né siti ZSC (Zone Speciali di Conservazione) né ZPS (Zone di protezione speciale) - così da essere "potenzialmente" in grado di incidere sui medesimi;

g) ha quindi ritenuto non fondati i motivi attinenti alla violazione della Convenzione Aarhus del 25 giugno 1998, in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, stante l'applicabilità della stessa solo nell'ambito della procedura di VIA;

h) ha ritenuto infondata la censura secondo cui il provvedimento autorizzatorio sarebbe stato rilasciato nonostante il parere contrario dell'A.S.L. Roma 6, di cui alla nota prot. n. 25925 del 12 febbraio 2020 e, quindi, la relativa efficacia avrebbe dovuto essere sospesa al fine di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 14-*quater* e 14-*quinquies* l. n.

241/90;

i) ha rilevato l'infondatezza delle ulteriori censure secondo cui l'autorizzazione rilasciata in favore della contro-interessata violerebbe l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003, laddove prescrive che la localizzazione degli impianti in parola in zona agricola debba tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, e le cd. Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m. 10 settembre 2000, laddove, all'art. 16 comma 1 lett. d), prevede (in tesi) un criterio prioritario di localizzazione degli impianti, e all'art. 16 comma 4, impone di verificare l'assenza di pregiudizio alle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio;

l) ha ritenuto infondata la tesi del Comune ricorrente secondo cui l'approvazione del progetto proposto da Latina **Biometano**, siccome disposta in variante al P.R.G., con conseguente modifica della destinazione agricola dell'area di interesse da zona E a zona F, si tradurrebbe in una elusione delle disposizioni normative di rango primario tendenti alla tutela del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

m) ha rilevato l'infondatezza della censura secondo cui la variante in questione violerebbe la sfera di competenze del Comune di **Velletri** avuto riguardo al "governo" del proprio territorio;

n) ha ritenuto infondato il motivo di ricorso attinente alla necessità di rinnovare la valutazione paesaggistica resa dalla Soprintendenza nel corso del procedimento con parere del 5 ottobre 2020, stante il sopraggiunto annullamento del PTPR di riferimento da parte della Corte costituzionale;

o) ha rilevato l'infondatezza del motivo di gravame che si appunta sul mancato

rispetto del sistema di approvvigionamento identificato nella cd. filiera corta, trattandosi di questioni che attengono alla fase della gestione dell'**impianto**.

3. Il Comune di **Velletri** originario ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha articolato quattro motivi di appello, deducendo in particolare:

I) il difetto di istruttoria in ordine alle caratteristiche della via Colle San Clemente ed alla sua incapacità di assorbire il *surplus* di traffico indotto dal funzionamento dell'**impianto**;

II) l'assoggettabilità alla parte quarta del codice dell'ambiente (rubricata "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*") dei sottoprodotti di origine animale destinati all'utilizzo in un **impianto** di produzione di biogas, da cui discenderebbe la qualifica di rifiuto del prodotto, con la conseguenza che ogni **impianto** destinato al riutilizzo di detto prodotto, ancorché di pubblica utilità, soggiacerebbe alla verifica di assoggettabilità a VIA come indicato all'allegato IV della parte II del codice;

III) il mancato superamento del parere della ASL Roma 6 da parte del responsabile unico regionale;

IV) l'assenza di una autonoma ed oggettiva verifica, da parte sia della città metropolitana che del responsabile unico regionale, sulle eventuali interferenze negative che l'installazione dell'**impianto** potrebbe avere sulle colture a produzioni alimentari locali, tali autorità essendosi basate unicamente sui dati e sulle relazioni loro fornite dal soggetto proponente.

3.1. Si sono costituite in giudizio la città metropolitana di Roma Capitale e la società Latina **Biometano**.

3.2. La prima, depositando memoria difensiva, si è quindi opposta all'appello e ne ha chiesto l'integrale rigetto, richiamando le proprie difese espresse in

primo grado.

3.3. La società Latina **Biometano**, con successive memorie, ha chiesto la riunione del presente con quello di cui al r.g. n. 6757/2021 e si è opposta all'appello, chiedendone l'integrale rigetto nonché eccependo il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, di alcuni capi della sentenza gravata.

4. La Sezione, con l'ordinanza n. 3452 del 19 luglio 2022, ha accolto l'istanza cautelare presentata incidentalmente dal comune di **Velletri**.

5. Il comune di **Velletri** e la società Latina **Biometano** hanno depositato ulteriori memorie, replicando alle avverse deduzioni ed insistendo nelle proprie difese (il primo con memorie del 10 ottobre e del 13 ottobre 2022, la seconda con memorie dell'11 ottobre e del 14 ottobre 2022).

6. All'udienza del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

7. Preliminarmente, in punto di fatto va dato atto che:

i) in data 14 marzo 2019, la società Latina **Biometano** S.r.l. presentava istanza alla città metropolitana di Roma Capitale per il rilascio, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un **impianto** di produzione di **biometano** alimentato da fonte rinnovabile biomassa per una portata di 510 Sm³/h, 3 con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, da realizzarsi in **Velletri**, alla via Colle San Clemente, in area distinta al foglio 143, part.lle 64 e 155 (in quota parte) del NCT del comune di **Velletri**, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla **realizzazione** ed esercizio dell'**impianto**;

ii) nel corso della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, convocata con nota prot. n. 84748 del 30 maggio 2019 (successivamente integrata con nota n. 101865 del 1° luglio 2019):

- il comune di **Velletri**, la città metropolitana di Roma Capitale e la ASL Roma

6 facevano pervenire richieste di integrazioni documentali fornite dalla società proponente con nota prot. 136406 del 16 settembre 2019;

- il comune di **Velletri** e la ASL Roma 6 esprimevano parere non favorevole all'intervento (in particolare, il primo evidenziando criticità in ordine al titolo di proprietà del fondo, alla non corretta indicazione della destinazione urbanistica, alla non corretta classificazione della via di Colle San Clemente, al sistema di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, al computo metrico proposto per la futura dismissione e all'incidenza dell'**impianto** sulle aree agricole circostanti; la seconda in ragione degli impatti significativi che potrebbero derivare, per la popolazione presente nelle aree limitrofe, da un **impianto** alimentato da biomasse);

iii) nel corso di una seconda conferenza di servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata dalla città metropolitana di Roma Capitale con nota del 11 dicembre 2019 prot. n. 187671, pervenivano:

- la comunicazione di ARPA Lazio, di non partecipazione alla conferenza “*non essendo previsto il rilascio di pareri tecnici ambientali*”;

- i pareri della ASL Roma 6 (che presentava osservazioni in ordine alla localizzazione dell'**impianto** tenuto conto dell'incidenza sull'ambiente circostante) e della regione Lazio (negativo in ragione dell'occupazione della fascia di rispetto del fosso denominato “Laguna del chiarificato” e della necessità di una variante urbanistica con riclassificazione dell'area da zona “agricola E” a zona “F attrezzature pubbliche di interesse generale”);

- ulteriori pareri della regione Lazio e della ASL RM6;

- la richiesta dei VV.FF. di documentazione specifica ai fini dell'espressione del parere di competenza (nota prot. 3716189);

- una versione aggiornata della planimetria generale dell'**impianto** con adeguamento alle prescrizioni della regione relativamente alla fascia di rispetto

del fosso;

- la nota del 5 agosto 2020 di inoltro della documentazione integrativa da parte della società Latina **Biometano** in riscontro alle richieste formulate;

- conseguentemente: il parere favorevole dell'Agencia delle dogane; il nulla osta di fattibilità, con prescrizioni, dei VV.FF.; il parere negativo della regione Lazio; il parere negativo del comune di **Velletri**;

- la nota del 10 settembre 2020 della società istante, con cui la stessa chiedeva l'approvazione della variante urbanistica con la riclassificazione dell'area di intervento da zona agricola E a zona F per le attrezzature pubbliche di interesse generale di iniziativa privata;

- un nuovo parere negativo del comune di **Velletri**;

- il parere favorevole, con prescrizioni, della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio (nota del 14 settembre 2020);

- il parere favorevole della regione Lazio;

iv) a conclusione della conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 15 ottobre 2020, la città metropolitana procedeva, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, all'approvazione del progetto, a disporre il cambio di destinazione urbanistica dell'area e a dichiarare la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori per la **realizzazione dell'impianto**;

v) la città Metropolitana, dopo aver acquisito i pareri del Dipartimento VI - pianificazione territoriale generale (nota prot. 160235 del 9.11.2020), del Dipartimento VII - viabilità e infrastrutture per la mobilità (nota prot. 179461 del 14.12.2020) e del Dipartimento IV - tutela acque e risorse idriche, con determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2021 rilasciava, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e della l.r. n. 42/1990, alla Latina **Biometano** S.r.l. l'autorizzazione richiesta, dettando contestualmente una serie di prescrizioni.

8. Ciò premesso, il Collegio rileva preliminarmente il passaggio in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, dei capi della sentenza di primo grado concernenti:

- a) il quinto motivo di ricorso, ossia il mancato coinvolgimento di “*soggetti terzi*”;
- b) il sesto motivo di ricorso, ossia la filiera corta nell’approvvigionamento della biomassa;
- c) il settimo motivo di ricorso, ossia il parere della Soprintendenza.

9. Nel merito, l’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

10. In primo luogo, alla luce dell’istruttoria svolta nel corso della conferenza di servizi, deve essere rilevata l’infondatezza del primo motivo di appello.

10.1. Al riguardo, rileva *in primis* la circostanza che la società proponente, in risposta alle plurime richieste di integrazione, provvedeva a depositare documentazione specifica e, in particolare, una sezione del piano stradale.

10.2. Peraltro, su sollecito del comune di **Velletri**, i Vigili del fuoco, con parere del 15 ottobre 2020, si pronunciavano specificamente sulla sicurezza e sull’idoneità della via Colle San Clemente ad essere percorsa in situazioni di emergenza, ossia in caso di intervento dei mezzi di soccorso degli stessi Vigili del fuoco, precisando, tramite il proprio rappresentante:

- a) “*la sussistenza delle condizioni per dell’utilizzo della Via Colle San Clemente in termini di sicurezza*”;
- b) di dover apporre, quale condizione di efficacia dell’atto autorizzativo, una prescrizione “*in corrispondenza delle intersezioni con la SP Velletri Nettuno e con la SP Cisterna – Campoleone*”.

10.3. Ciò considerato, le censure sollevate non risultano idonee, da un lato, a superare tali approfondimenti istruttori e le valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione dotata di specifica competenza in materia, dall’altro, a

fornire adeguata dimostrazione del denunciato difetto di istruttoria.

11. Parimenti infondata è la seconda censura di appello.

11.1. Al riguardo, il Collegio osserva che, nella Parte IV del d.lgs. n. 152/06 (cd. codice dell'ambiente), accanto alla nozione di “rifiuto” di cui all'art. 183 lett. a), è espressamente contemplata la nozione di “sottoprodotto”, il quale, all'art. 183 lett. qq), è definito come *“qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2”*.

Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, i prodotti da impiegare nell'**impianto** per la produzione di biogas/**biometano** – quali gli effluenti di allevamento – possono essere qualificati come sottoprodotti, piuttosto che come “rifiuti”, ove rispettino le condizioni o i criteri stabiliti dal citato art. 184-*bis*.

11.2. In particolare, all'allegato 1, sezione 1, del d.m. 13 ottobre 2016 n. 264, adottato in attuazione dell'art. 184-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 152/06, è contenuta l'indicazione esplicita, tra le biomasse residuali – quali le biomasse che costituiscono residuo di un'attività produttiva e che possono essere impiegate come sottoprodotto in impianti energetici per la produzione di biogas –, degli *“effluenti zootecnici”*.

Ne consegue che tali effluenti di allevamento, come quelli oggetto dell'autorizzazione conseguita dalla società, laddove impiegati in impianti energetici per la produzione di biogas, assimilabili agli impianti per la produzione di **biometano**, possono assumere la qualifica di sottoprodotto.

11.3. In senso contrario, non è condivisibile la tesi proposta dall'appellante, secondo cui dalla lett. b) del secondo comma dell'art. 185 del codice dell'ambiente, recante le *“esclusioni dal campo di applicazione”*, discenderebbe l'inclusione, nell'ambito di applicazione della stessa Parte IV, *“dei sottoprodotti di*

origine animale destinati all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas" (ragionando dalla previsione normativa, secondo cui l'esclusione riguarda, testualmente, *"i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio"*).

Tale ricostruzione, invero, non tiene conto del fatto che la menzionata esclusione dall'ambito di applicazione della Parte IV, peraltro giustificata dall'affermazione dell'applicazione di *"altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento"*, non impedisce l'operatività di altre forme di esclusione, come quella menzionata di cui all'art. 184-*bis* nel caso in cui venga di per sé integrata la nozione di *"sottoprodotto"*. Invero, sebbene gli impianti di produzione di **biometano** siano assimilabili ai citati impianti di produzione di biogas (rientranti nel campo di applicazione della Parte IV, ai sensi del citato art. 185), è necessaria l'ulteriore verifica in concreto se i prodotti da impiegare nell'**impianto** costituiscano rifiuti ovvero sottoprodotti.

11.4. Da tali considerazioni deriva quindi che la qualificabilità dei materiali utilizzati dalla Latina **Biometano** per l'alimentazione dell'**impianto** quale sottoprodotto giustifica la decisione della città metropolitana di Roma Capitale (determina dirigenziale n. 20446 del 9 febbraio 2021) di non sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA, non rientrando nel campo di applicazione del punto 7, lett. b) dell'allegato IV alla Parte II del codice dell'ambiente, che sottopone a tale procedura tutti gli impianti ove si svolgono operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni da R1 a R9) con capacità di trattamento superiore a 10 t/giorno (nel caso di specie l'attività di digestione anaerobica costituirebbe un'attività di recupero R3).

Resta fermo che l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui all'art. 184-*bis cit.* ai fini della reale integrazione della nozione di sottoprodotto dovrà essere oggetto di vigilanza amministrativa nelle successive fasi di attivazione e gestione dell'**impianto**.

12. È infondato anche il terzo motivo di appello.

12.1. Dallo svolgimento della conferenza di servizi emerge infatti che l'ASL Roma 6, dopo specifica richiesta, accoglieva favorevolmente le integrazioni presentate dalla società e rimetteva al rappresentante unico regionale della regione Lazio eventuali approfondimenti. Quest'ultimo, nella veste di autorità dotata di competenza specifica nella materia degli scarichi idrici, emetteva infine parere positivo, adottato in data 24 settembre 2020.

Peraltro, la citata ASL, nell'esprimere il proprio parere con nota prot. n. 25925 del 12 febbraio 2020 (punto 1.6), precisava di non aver mai opposto un rifiuto quanto agli aspetti igienico-sanitari, escludendo una propria specifica competenza in materia di fonti energetiche rinnovabili. La medesima Amministrazione, inoltre, nel rimettere la decisione finale al responsabile unico regionale, manifestava mere perplessità in ordine alle immissioni odorigene, alle eventuali interferenze dell'**impianto** sull'area circostante e al mancato coinvolgimento dei cittadini.

Alla luce di tali approfondimenti istruttori, non si ravvisano pertanto le denunciate carenze istruttorie, né, tanto meno, i presupposti per una devoluzione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

13. Priva di fondamento è infine anche la quarta ed ultima censura di appello.

13.1. Con riferimento alla possibilità di insediamento di impianti in aree a vocazione agricola, si evidenzia che:

a) l'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 3872 del 2003, piuttosto che porre un divieto, consente l'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, nelle “*zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”, a condizione che si tenga conto “*delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*”;

b) l'art. 16 delle linee guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010 prevede tra elementi la cui sussistenza determina una valutazione positiva dei progetti, oltre al “*riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield)*” (lett. d), “*una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento*”, che, in caso di localizzazione in aree agricole, tenga conto dell’ “*integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*” (lett. e);

c) peraltro, a tale ultimo riguardo, il medesimo art. 16, al comma 4, prevede che “*Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale*”.

13.2. Alla luce di tali previsioni, deve essere esclusa la sussistenza, sia a livello di norma primaria che a livello regolamentare, di un divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, risultando esclusivamente la necessità di un aggravamento di istruttoria volto a valutare se l'installazione dell'**impianto**

in un'area interessata da produzioni agroalimentari di qualità possa o meno compromettere o in qualche modo interferire con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

13.3. Con riferimento al caso di specie, dall'analisi dell'istruttoria svolta nel corso della conferenza di servizi emerge che plurime integrazioni documentali venivano richieste dagli enti partecipanti, rispetto alle quali la società istante rispondeva trasmettendo diversi contributi attinenti, *inter alia*, all'impatto ambientale, economico e sociale, alla valutazione preliminare ambientale e agli impatti sulle circostanti aree agricole. Tali approfondimenti istruttori dimostrano come le valutazioni richieste dalla disciplina applicabile in caso di installazione di impianti in aree a vocazione agricola siano state adeguatamente effettuate dalle Amministrazioni partecipanti e, in particolare, dalla città metropolitana di Roma Capitale e dalla regione Lazio.

13.3.1. In particolare, va dato atto che, nel corso del procedimento, la società istante depositava agli atti una valutazione preliminare ambientale (*pre-screening*), illustrativa dell'assenza di impatti ambientali significativi da parte dell'iniziativa proposta, nonché una relazione in merito agli impatti sulle aree circostanti, in cui viene esclusa la produzione di effetti negativi sull'uso del suolo nelle aree circostanti da parte dell'**impianto** di digestione anaerobica alimentato da sottoprodotti, valorizzando al contrario la produzione di effetti positivi derivanti dalla produzione di fertilizzanti utilizzabili al posto dei concimi chimici, senza alcun utilizzo del suolo.

13.4. Quanto alla localizzazione del sito rileva poi la circostanza che l'area interessata dall'**impianto** non risulta essere "vicina" ad importanti siti della Rete Natura 2000 - quindi né in siti ZSC (Zone Speciali di Conservazione) né ZPS (Zone di protezione speciale) – in tal modo potendosi escludere una sua eventuale incidenza su di essi.

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l'esclusione della necessità di assoggettare l'**impianto** a VIA, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, non essendo coinvolti atti programmatori su siti di interesse comunitario. La probabilità o il rischio del pregiudizio non è, dunque, supportata da contestazioni specifiche.

13.5. Peraltro, nel corso del procedimento la società istante ha fornito ampia e documentata evidenza:

a) della compatibilità dell'**impianto** al contesto agricolo, indicando al riguardo, nell'ambito del progetto definitivo, l'elenco delle fonti di approvvigionamento, tra le quali si annoverano varie tipologie di biomasse, qualificabili come sottoprodotti, nella propria disponibilità;

b) del rispetto dei criteri della linea guida sulle emissioni odorigene, stante la *“scarsissima influenza negativa se non addirittura nulla, sui recettori sensibili posti entro i 500mt dal sito”* dell'impatto odorigeno riconducibile all'**impianto biometano** (cfr. lo studio previsionale circa le eventuali emissioni odorigene prodotto dalla società), oltre ad aver fornito ampia disponibilità a condurre una campagna di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni odorigene, per la durata di due anni dall'entrata in esercizio dell'**impianto**, in linea con la norma UNI EN 13725/2004.

14. In conclusione, in considerazione di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

15. In ragione della complessità delle questioni controverse devono essere compensate le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 5205/2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022,
con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO